

TITOLO I - Costituzione e scopi	2
ART. 1-4	
TITOLO II - Soci della C.O.I.R.A.G.	4
ART. 5 – Soci	
ART. 5.1 – Soci Ordinari	
ART. 5.2 – Candidati Soci	4
ART. 5.3 – Soci Onorari	
ART. 5 bis – Aderenti	
ART. 6 - Sostenitori	
ART. 7-9	
TITOLO III - Organi dell'Associazione	6
ART. 10	
TITOLO IV - Assemblea dei soci	7
ART. 11 - Composizione dell'Assemblea	
ART. 12	
TITOLO V - Elezione delle cariche sociali e meccanismi di voto	8
ART. 13	
ART. 14 - Meccanismi di voto.	
TITOLO VI - Consiglio Esecutivo	9
ART. 15-18	
TITOLO VII - Il Presidente e i funzionari	11
ART. 19 - Prerogative dei membri del Consiglio Esecutivo	
TITOLO VIII - Organismi specializzati della C.O.I.R.A.G.	13
ART. 20	
TITOLO IX - Libri della Associazione	13
ART. 21	
TITOLO X - Collegio dei Revisori dei Conti	14
ART. 22	
TITOLO XI - Commissione Deontologica	14
ART. 23	
TITOLO XII - Provvedimenti disciplinari	15
ART. 24	
TITOLO XIII - Patrimonio e risorse finanziarie	15
ART. 25	
TITOLO XIV - Scioglimento dell'Associazione	16
ART. 26	
TITOLO XV - Norme di rinvio	16
ART. 27-28	
ART.29 Norma transitoria	

TITOLO I - Costituzione e scopi

ART. 1

E' costituita sotto forma di Associazione Senza Fini di Lucro, la Federazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi" C.O.I.R.A.G., di seguito definita C.O.I.R.A.G.

La C.O.I.R.A.G., anche in accordo con quanto previsto dalla Legge 833 del 7/12/00, ha come scopo quello di contribuire alla ricerca, alla formazione e alla promozione della pratica clinica ed istituzionale nell'ambito delle psicoterapie ad orientamento psicoanalitico ed in particolare della analisi di gruppo, tenuto conto della normativa italiana ed europea e di quanto stabilito dalle reti professionali nazionali ed internazionali che regolamentano gli statuti delle professioni dei medici e degli psicologi.

L'associazione intende promuovere attività, ricerche e azioni volte ad elaborare e diffondere cultura secondo le proprie finalità istituzionali in una prospettiva locale, ma anche e contemporaneamente nella Comunità Europea ed Internazionale.

Essa ha durata illimitata.

ART. 2

La sede legale della C.O.I.R.A.G. è designata dal Presidente in carica e la sede legale al fine del presente atto statutario è in Milano in viale Gran Sasso 22, Milano

La sede legale può essere trasferita con delibera assunta dall'Assemblea dei Soci.

ART. 3

L'autonomia culturale, organizzativa e amministrativa delle singole Associazioni, soci della C.O.I.R.A.G. (nel seguito dette anche soci Associazioni Federate, A.F.) rispetta la modalità federativa nella condivisione delle finalità sancite all'art.1.

ART. 4

La C.O.I.R.A.G. ha inoltre tra le proprie finalità:

- lo studio, la ricerca, lo sviluppo e la diffusione delle psicoterapie ad orientamento psicoanalitico ed in particolare della analisi di gruppo;
- promuovere la conoscenza reciproca tra le Associazioni, soci della C.O.I.R.A.G., con particolare riferimento alle loro differenze istituzionali, nella condivisione di una prospettiva di confronto dei processi e dei risultati della ricerca clinico-teorica;
- elaborare programmi annuali di attività formativa ECM per l'aggiornamento professionale e la formazione permanente degli associati;
- favorire le relazioni tra i centri e le scuole italiane e straniere interessate a promuovere programmi di sviluppo, orientamento e integrazione così come nelle specifiche finalità associative della C.O.I.R.A.G.;
- istituire e gestire una Scuola di Specializzazione in Psicoterapia secondo le norme ministeriali;
- gestire e sviluppare strutture didattiche e formative aventi come finalità e scopo l'insegnamento delle metodologie che rientrano nelle sue finalità istituzionali;
- dotarsi delle strutture necessarie per la formazione, ivi compresa l'attività ECM, dei liberi professionisti, del personale dipendente dalle istituzioni socio sanitarie e dagli enti pubblici e privati (Aziende sanitarie, Regioni, Provincie, Comuni, cooperative, ecc), nonché dei dipendenti dalle istituzioni didattiche (scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private), presenti sul territorio nazionale, con l'uso della metodologia analitico gruppale del modello C.O.I.R.A.G. L'attività formativa, compresa quella ECM, dovrà avvalersi dell'autofinanziamento, del finanziamento di Enti pubblici e privati, dei partecipanti ai corsi e di eventuali sponsor nel rispetto comunque della disciplina inerente il conflitto di interessi;
- promuovere e mantenere, ai fini della ricerca scientifica e con la promozione di trials di studio, un collegamento permanente con Università, Istituti Scientifici, Centri di Studio, Società e Istituzioni italiane ed estere;
- curare iniziative editoriali, periodiche o monografiche di carattere scientifico, divulgativo, didattico e pratico;
- diventare interlocutore di Istituzioni, organismi, Enti pubblici interessati alla formulazione di leggi, orientamenti, e direttive tecniche inerenti i temi istituzionali dell'Associazione (Ministero della Salute, altri Ministeri, Regioni, Aziende sanitarie e altri organismi sanitari pubblici);
- partecipare, in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, la F.I.S.M. e/o altre organizzazioni indicate dalle normative ministeriali, all'elaborazione di linee guida inerenti le tematiche di interesse societario;
- dotarsi di sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.
- Assumere ogni altra iniziativa intesa a raggiungere gli scopi istituzionali.

Per l'adempimento dei compiti istituzionali l'Associazione potrà:

- avvalersi degli interventi e dei servizi previsti dall'Unione Europea;
- stipulare accordi, contratti e convenzioni con Enti, Società pubbliche e private, Associazioni, Amministrazioni pubbliche, Università, Centri di ricerca italiani e stranieri e potrà partecipare ad Enti, Organizzazioni italiane ed estere aventi fini analoghi;
- istituire Sezioni ed uffici di corrispondenza negli Enti interessati;
- dotarsi di strutture organizzate su base regionale, interregionale e territoriale, aventi lo scopo di promuovere attività societarie e la formazione, compresa quella ECM.

L'associazione non ha finalità sindacali e non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto diretta attuazione degli scopi istituzionali.

TITOLO II - Soci della C.O.I.R.A.G.

ART. 5 - Soci

La C.O.I.R.A.G. riconosce due categorie di soci:

- Soci Ordinari;
- Soci Onorari.

Il presente statuto disciplina inoltre la figura dei "Candidati Soci"

5.1 Sono **Soci Ordinari** le Associazioni, rappresentate dal legale rappresentante delle stesse o da un suo delegato, che siano costituite con finalità coerenti con l'art.1 dello Statuto C.O.I.R.A.G., che siano state accettate dall'Assemblea secondo procedure definite dal regolamento, che abbiano definito come criteri di accesso dei propri soci: l'iscrizione alla lista degli psicoterapeuti dell'Ordine dei medici e/o degli psicologi, una qualificata psicoterapia personale ad orientamento psicoanalitico, individuale e/o di gruppo, una formazione di tipo psicoterapeutico ad orientamento psicoanalitico, una specializzazione gruppale garantita da un training che comprenda momenti teorico- metodologici, approfondite esperienze formative gruppali, supervisioni e tirocinio;

5.2 Sono **Candidati Soci** gli specializzati in Psicoterapia diplomati dalla Scuola di Specializzazione della C.O.I.R.A.G. che, su presentazione di due soci di Associazioni Federate, abbiano posto domanda al Consiglio Esecutivo, di partecipazione alle attività di C.O.I.R.A.G. quali meglio in seguito specificate al punto 5.2.1.

I Candidati Soci non hanno diritto di voto né di ricoprire cariche istituzionali.

La qualifica di Candidato Socio è a tempo. La durata sarà definita a Regolamento e comunque non oltre i due anni. Nel caso, trascorso quel tempo, non si iscrivano a una A.F decadono da ogni rapporto con la C.O.I.R.A.G.

Sono in ogni caso tenuti all'adesione e al rispetto dello Statuto, sottoscrivendone la consapevolezza al momento della domanda.

5.2.1 Prerogative dei Candidati Soci:

- Non sono tenuti al pagamento di quota associativa
- Sono funzionalmente inseriti nei Centri Territoriali e nei gruppi operativi ad essi connessi.
- Hanno il diritto di partecipare a pieno titolo, propositivo e operativo alla costruzione e all'esecuzione dei progetti promossi dai Centri Territoriali e dai gruppi operativi
- Sono inseriti, con il loro consenso, nel database per le comunicazioni istituzionali da parte della C.O.I.R.A.G. e di ogni AF

Le modalità di esercizio delle Prerogative saranno articolate in un Regolamento dedicato

5.3 Sono **Soci Onorari** gli psicoterapeuti di chiara fama che hanno acquisito particolare merito nell'ambito della psicoterapia individuale e gruppale nonché nelle attività dell'Associazione, in Italia e all'estero.

I Soci Onorari vengono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Esecutivo: essi sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota associativa. Possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.

Art. 5 bis – Aderenti

Sono **Aderenti** dell'Associazione, ma non assumono lo stato di soci, le persone che collaborano alla realizzazione degli scopi statutari. Le loro prerogative saranno delucidate a Regolamento. Essi vengono ammessi a seguito di proposta di un membro dell'Assemblea e di formale accettazione del Consiglio Esecutivo .

ART. 6 - Sostenitori

Sono **Sostenitori** della C.O.I.R.A.G. le persone fisiche, le persone giuridiche le Associazioni e gli Enti che appoggiano gli obiettivi dell'Associazione e che vogliono sostenere le sue attività. Essi vengono ammessi a seguito di proposta di un Socio, di formale accettazione del Consiglio Esecutivo e di ratifica assembleare, con il pagamento di una quota stabilita annualmente dal Consiglio Esecutivo stesso.

ART. 7

L'adesione all'Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo, ma è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. La qualifica di socio comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea dei soci per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, per l'approvazione del rendiconto annuale, e per le altre delibere previste dal presente Statuto.

L'Associazione C.O.I.R.A.G. garantisce pari opportunità a tutti i Soci ed il rispetto dei diritti inviolabili della persona. Tra i soci esiste parità di diritti e di doveri. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

I Soci hanno diritto a:

- partecipare all'Assemblea dei soci e votare le proposte di delibera iscritte all'ordine del giorno, se in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento senza oneri aggiuntivi

I Soci hanno l'obbligo di:

- osservare il presente Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- pagare la rispettiva quota associativa fissata dal Consiglio Esecutivo ed approvata dall'Assemblea.

ART. 8

La qualità di Socio si perde per:

- dimissioni presentate al Presidente della C.O.I.R.A.G. con lettera raccomandata; esse hanno effetto per l'anno sociale successivo;
- esclusione in seguito a mancato versamento della quota sociale per due anni consecutivi;
- espulsione in seguito a comportamento contrastante con gli scopi statutari, in base a decisioni motivate dalla Commissione Deontologica, investita su tale specifico problema dal Consiglio Esecutivo.

La decisione della Commissione Deontologica è inappellabile.

ART. 9

L'anno sociale coincide con l'anno solare.

TITOLO III - Organi dell'Associazione

ART. 10

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Esecutivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- la Commissione Deontologica.

Le cariche di componente del Consiglio Esecutivo, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di componente della Commissione Deontologica sono tra di loro incompatibili.

Le cariche sociali, a cui possono candidarsi i soci delle A.F, sono gratuite fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto e comunque secondo criteri approvati con delibera dell'Assemblea.

TITOLO IV - Assemblea dei soci

ART. 11 - Composizione dell'Assemblea

- Le Associazioni Federate nella persona dei loro Presidenti;
- I Delegati delle Associazioni Federate nominati dagli organismi delle medesime secondo la seguente rappresentatività, quali risulta fissata al 31.12.2019:
 - 1 delegato per le Associazioni Federate con numero di soci fino a 30
 - 2 delegati per le Associazioni Federate con numero di soci da 31 a 60
 - 3 delegati per le Associazioni Federate con numero di soci oltre 60I delegati durano in carica per tre anni e la funzione non è delegabile
- i membri del Consiglio Esecutivo;
- i Direttori delle Sedi della Scuola e il responsabile del Workshop Nazionale;
- i componenti della Commissione per il cambio statuto e stesura regolamento che non rivestono altri ruoli.

L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno tre volte all'anno, delle quali una per l'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo.

In via straordinaria può essere convocata quando il Consiglio Esecutivo lo creda opportuno o quando sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta mediante raccomandata, lettera, fax o e-mail inviata all'indirizzo comunicato dai soci e trascritto sul libro soci, contenente l'indicazione dell'Ordine del Giorno, del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione, e deve essere spedita a tutti i soci all'indirizzo risultante dal Libro dei soci, nonché ai Revisori dei Conti, almeno trenta giorni prima dell'assemblea.

In prima convocazione l'Assemblea dei soci è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto.

In seconda convocazione l'Assemblea dei soci sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le delibere si approvano a verbale seduta stante.

Per le modifiche all'Atto costitutivo o allo Statuto e per l'approvazione del Regolamento occorre che sia convocata una Assemblea Straordinaria con la presenza comunque dei due terzi degli aventi diritto. L'approvazione richiede la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o da altro membro del Consiglio Esecutivo designato dal Presidente stesso

ART. 12

L'Assemblea dei soci viene convocata per:

- determinare gli indirizzi generali dell'Associazione;
- deliberare su proposte ad essa sottoposte dal Consiglio Esecutivo;
- deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione almeno una volta all'anno

- in via ordinaria con la maggioranza di voto qualificata secondo l'art. 14 a proposito della 1^a, 2^a e 3^a votazione e in 4^a votazione con la maggioranza semplice dei soci presenti;
- deliberare sull'inserimento di argomenti nell'odg della successiva Assemblea;
 - deliberare le quote sociali annuali su proposta del Consiglio Esecutivo, quota proporzionale ai soci delle singole A.F.;
 - dibattere sulla relazione annuale del Presidente della C.O.I.R.A.G. e su quelle dei responsabili degli organismi specializzati;
 - eleggere il Consiglio Esecutivo, per la parte di sua competenza, il Collegio dei Revisori dei Conti e la Commissione Deontologica;
 - deliberare sulle modifiche al presente statuto;
 - approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - deliberare sulla nomina di soci onorari su proposta del Consiglio Esecutivo;
 - deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
 - deliberare sulla nomina dei soci e dei sostenitori.
 - Assumere le funzioni del Consiglio Direttivo Nazionale della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della C.O.I.R.A.G. riconosciuta dal M.I.U.R.

TITOLO V - Elezione delle cariche sociali e meccanismi di voto

ART. 13

L'assemblea nomina i seguenti suoi componenti:

- il Presidente assieme all'Ufficio di presidenza da lui proposto: Vice Presidente, Segretario Generale responsabile dell'ufficio di segreteria, Tesoriere responsabile dell'ufficio di tesoreria;
- il Preside della Scuola Nazionale di psicoterapia riconosciuta dal M.I.U.R.;
- il Responsabile Scientifico;
- il Direttore della Rivista dell'Associazione;
- il Responsabile della Comunicazione.

ART. 14 - Meccanismi di voto.

Qualsiasi membro delle AF, al fine di potersi candidare alla carica di presidente della C.O.I.R.A.G. deve predisporre un opportuno programma di iniziative e di gestione della Associazione, da realizzarsi nel corso della durata del mandato.

Il candidato Presidente dovrà indicare le persone che, in caso di sua nomina, designerà quali componenti effettivi del Consiglio Esecutivo nelle cariche di: Vicepresidente, Segretario, Tesoriere. Il Vicepresidente assume anche l'incarico di Responsabile delle relazioni con l'esterno.

I Consiglieri designati a tali cariche, vengono definiti: Giunta di Presidenza.

I programmi dei Candidati Presidenti dovranno essere depositati presso la Segreteria della C.O.I.R.A.G. entro sei mesi dalla data di scadenza del Presidente in carica e tutti i soci potranno prenderne visione e richiederne copia.

L'assemblea pertanto voterà il Presidente in base al programma presentato, delegandogli la nomina dei componenti il Consiglio Esecutivo, precedentemente indicati, componenti la "Giunta di Presidenza"

Con votazioni autonome, in base ai quorum successivamente indicati, l'Assemblea nominerà anche: il Responsabile Scientifico, il Direttore della Rivista, il Preside della Scuola di specializzazione, IL responsabile della Comunicazione che di diritto sono componenti effettivi del Consiglio Esecutivo.

L'elezione del Presidente della C.O.I.R.A.G. e degli altri componenti il Consiglio Esecutivo avverrà tramite votazione dell'assemblea della C.O.I.R.A.G.

Il candidato, per essere eletto, dovrà ottenere la maggioranza assoluta (50% + uno) degli aventi diritto.

TITOLO VI - Consiglio Esecutivo

ART. 15

La Associazione è amministrata e resa operativa da un Consiglio Esecutivo composto da 8 membri:

- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario
- Tesoriere
- Responsabile Scientifico
- Direttore della Rivista dell'Associazione
- Preside della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
- Responsabile della Comunicazione

La composizione del Consiglio Esecutivo è regolata dall'art. 14.

Spetta al Presidente nominare autonomamente i membri che andranno a ricoprire le cariche di Vicepresidente, Segretario, Tesoriere secondo le modalità di cui all'art. 14.

Il Consiglio Esecutivo è convocato dal Presidente, anche in collegamento video, almeno ogni trenta giorni o su richiesta motivata di metà dei suoi componenti. La convocazione avviene per e-mail o su accordo interno

Il Consiglio Esecutivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, o impedimento, dal Vice Presidente, o da altro membro del Consiglio stesso.

Alle riunioni del Consiglio Esecutivo possono partecipare, senza diritto di voto e su invito del Presidente, esperti su particolari materie

I Consiglieri che, senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive verranno considerati a tutti gli effetti decaduti anche da tutte le loro funzioni. Spetta al Presidente giustificare l'eventuale assenza del Consigliere di diritto o proporre la sua sostituzione all'Assemblea secondo le procedure statutarie.

ART. 16

I membri del Consiglio Esecutivo durano in carica tre anni e possono ricoprire la funzione specifica loro propria per due soli mandati consecutivi.

Spetta al Presidente nominare e revocare i membri della Giunta di Presidenza. Quando, durante il mandato, venga a mancare per dimissioni o qualsivoglia altro motivo uno o più dei Consiglieri di diritto (Presidente, Responsabile Scientifico, Direttore della Rivista, Responsabile della Comunicazione), il Consiglio Esecutivo stesso, delibera una supplenza provvisoria. La nomina formale seguirà la procedura statutaria e il consigliere eletto durerà in carica fino alla scadenza naturale del mandato della sua funzione specifica.

ART. 17

Sono compiti del Consiglio Esecutivo, nell'attuazione del mandato assembleare:

- promuovere tutte le iniziative ed adottare tutti i provvedimenti atti al conseguimento delle finalità di cui all'art.4, garantire il coordinamento nella programmazione delle attività dei diversi organismi specializzati e inoltre deliberare su problemi urgenti riguardanti gli stessi organismi;
- amministrare i proventi dell'Associazione e predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- deliberare sulla convocazione dell'Assemblea dei soci;
- deliberare sull'ammissione e sulla decadenza dei soci e presentare le relative delibere all'Assemblea per la ratifica. Proporre all'Assemblea la nomina dei sostenitori e dei soci onorari;
- deliberare sull'accettazione degli aderenti su proposta di un membro dell'assemblea;
- attuare provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- determinare l'ammontare della quota associativa annuale per i soci e proporla all'Assemblea per la delibera;
- proporre all'Assemblea dei soci eventuali modifiche allo statuto o all'atto costitutivo, anche su proposta della Commissione della modifica dello statuto ;
- assumere, amministrare, licenziare il personale dipendente;
- affidare eventuali incarichi di studio o di altre specie, remunerati o non, tanto a soci, aderenti , quanto a tecnici e studiosi non associati;
- adottare ogni altro provvedimento non espressamente riservato all'Assemblea dei soci;
- deliberare, in caso di urgenza, su questioni di competenza dell'Assemblea dei soci da sottoporre successivamente alla ratifica di quest'ultima;

- proporre all'assemblea l'istituzione di strutture territoriali definendone le competenze ed il grado di autonomia;
- curare la realizzazione delle strutture territoriali deliberate dall'assemblea;
- deliberare su questioni ad esso deputate dall'ordinamento della Scuola di Specializzazione.

ART. 18

Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza dei voti, con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri in carica. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle sedute viene redatto apposito verbale che deve essere approvato seduta stante e firmato dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO VII - Il Presidente e i funzionari

ART. 19 - Prerogative dei membri del Consiglio Esecutivo

Il **Presidente** ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Esecutivo. E' responsabile della vigilanza sul buon andamento dell'Associazione.

In caso di necessità e urgenza adotta decisioni normalmente di competenza del Consiglio Esecutivo con l'obbligo di chiederne allo stesso ratifica in occasione della riunione immediatamente successiva.

Per particolari compiti, il Presidente può delegare a un membro del Consiglio Esecutivo i poteri a lui conferiti. Ha facoltà di partecipare alle riunioni degli organismi specializzati, di persona o tramite un suo delegato.

Il **Vicepresidente** coadiuva il Presidente e, nella sua funzione di responsabile delle Relazioni Esterne, ha il compito di coordinare i rapporti di scambio con Associazioni, Enti, Organismi pubblici e privati sia a livello nazionale che internazionale e di contribuire alla visibilità e allo sviluppo di iniziative, attuate sia dal Consiglio Esecutivo che dagli Organismi specializzati della C.O.I.R.A.G., in riferimento ai compiti istituzionali dell'Associazione.

Il **Segretario** svolge la funzione di verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Esecutivo, che sottoscrive insieme al Presidente e cura l'invio dei verbali.

Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio Esecutivo nell'espletamento delle attività esecutive, che si rendano necessarie e opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione, vigila sul funzionamento della segreteria.

Il Segretario può disporre spese nei limiti determinati dal Consiglio Esecutivo, senza specifica autorizzazione. Le eventuali assunzioni e spese che riguardano il personale di segreteria devono essere, su proposta del Segretario, autorizzate dal Presidente e ratificate dal Consiglio Esecutivo.

Il Segretario cura la tenuta dei libri Verbali delle Assemblee, del Consiglio Esecutivo nonché il Libro dei Soci.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa e la contabilità dell'Associazione. Redige l'inventario dei beni associativi, vigila sulla regolarità delle riscossioni secondo le delibere e le indicazioni del Consiglio Esecutivo, prepara, con l'ausilio dei responsabili di settore, i bilanci annuali che, dopo l'approvazione del Consiglio Esecutivo, vengono sottoposti all'Assemblea dei soci. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione almeno nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli Associati.

Le eventuali gestioni di cassa separate attinenti a specifiche attività della C.O.I.R.A.G., con la nomina di responsabili amministrativi, devono essere delegate dal tesoriere e da questi verificate e contabilizzate nella contabilità della C.O.I.R.A.G., in accordo con il Consiglio Esecutivo.

Il Preside convoca e presiede la Commissione per la Didattica che funziona secondo l'attuale regolamento interno. Predispose in accordo con il Presidente i punti all'ordine del giorno relativi alle funzioni del CDN assunte dall'assemblea. Opera secondo le norme dell'attuale Ordinamento e Regolamento della Scuola e delle successive modifiche deliberate dall'Assemblea.

Il Preside assieme al Consiglio Esecutivo, su mandato dell'assemblea, approfondisce le problematiche relative ad una appropriata relazione istituzionale tra la C.O.I.R.A.G. e la Scuola.

Il Responsabile Scientifico convoca e presiede la Commissione Scientifica e la Commissione per la Ricerca.

Il Direttore della Rivista convoca e presiede il Comitato di Redazione che funziona secondo l'attuale regolamento interno.

Il Responsabile della Comunicazione coordina la commissione per la Comunicazione, la convoca e la presiede.

TITOLO VIII - Organismi specializzati della C.O.I.R.A.G.

ART. 20

Sono Organismi specializzati della C.O.I.R.A.G.:

La Commissione Scientifica che include il precedente Centro Studi e Ricerche della C.O.I.R.A.G.: è un organismo che ha le finalità di proporre iniziative atte a promuovere studi e ricerche sulle tematiche scientifico-culturali della C.O.I.R.A.G. Sul piano interno ha il compito di favorire la comunicazione e l'interazione tra i diversi riferimenti teorici presenti nella C.O.I.R.A.G. e di studiare iniziative in collaborazione tra le AF, che valorizzino le diverse e specifiche identità. Si riunisce su convocazione del Segretario Scientifico almeno tre volte l'anno, ed è formato oltre che dal Segretario Scientifico, dal Presidente della C.O.I.R.A.G. in carica, da un membro delegato da ogni AF o da altri membri come da regolamento.

La **Rivista “Gruppi nella clinica, nelle istituzioni, nella società”**: è il periodico della C.O.I.R.A.G. La Rivista pubblica contributi originali nelle varie sezioni di cui è composta e traduzioni di saggi di particolare rilievo scientifico.

La Scuola di Psicoterapia della C.O.I.R.A.G. La Scuola è emanazione della C.O.I.R.A.G. nell'ambito delle proprie finalità e viene attuata con il concorso delle Associazioni A.F., che sottoscrivono un patto di riservatezza e non concorrenza. La C.O.I.R.A.G. promuove, patrocina scientificamente e tutela didatticamente la Scuola di Psicoterapia nel quadro delle Scuole di formazione alla Psicoterapia abilitanti alla professione di psicoterapeuta. La Scuola è rivolta ad una formazione alla psicoterapia di orientamento psicoanalitico ed in particolare dell'analisi di gruppo, attraverso metodi didattici che privilegiano il gruppo come strumento di formazione.

Tali Organismi operano e funzionano sulla base di specifici regolamenti dagli stessi deliberati, proposti per la loro approvazione ed esecutività al Consiglio Esecutivo e alla ratifica assembleare.

Tesoriere dei singoli Organismi Specializzati è il Tesoriere della C.O.I.R.A.G., il quale può delegare tale funzione a terzi, sotto il suo controllo e la sua responsabilità (vedi articolo 22).

Il Consiglio Esecutivo può richiedere e proporre modifiche ai regolamenti dei singoli Organismi Specializzati da sottoporre a delibera assembleare.

TITOLO IX - Libri della Associazione

ART. 21

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Esecutivo, di quelle già di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale della Scuola, dei Revisori dei conti e della Commissione Deontologica, se tali organi sono stati istituiti, nonché del Libro dei Soci.

I libri dell'Associazione possono essere consultati da chiunque ne faccia motivata istanza e che abbia interesse specifico; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

TITOLO X - Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 22

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene istituito, qualora non sia espressamente richiesto dalle norme di Legge, in base a delibera assembleare, su proposta del Consiglio Esecutivo.

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci anche fra i non soci, tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, e si rinnova ogni tre anni in occasione dell'elezione del Consiglio Esecutivo. I suoi membri possono essere rieletti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina nel suo seno il Presidente del Collegio stesso, qualora non lo abbia fatto l'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- controllare l'amministrazione dell' Associazione;
- accertare la regolare tenuta della contabilità;
- verificare alla fine di ogni anno il bilancio consuntivo predisposto dal Tesoriere e redigere la relazione per l'Assemblea dei soci.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti dovrà essere steso apposito verbale, a disposizione di tutti gli Associati.

TITOLO XI - Commissione Deontologica

ART. 23

La Commissione Deontologica, qualora non sia espressamente richiesto dalle norme di Legge, viene istituita tramite delibera assembleare, su proposta del Consiglio Esecutivo, si compone di cinque membri di provata rettitudine morale e professionale, dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere rieletti.

Nel caso in cui durante il triennio venga a mancare per dimissioni o qualsivoglia altro motivo uno o più dei membri, la Commissione stessa, con sua delibera, provvederà alla cooptazione dei Consiglieri mancanti, e la nomina sarà sottoposta all'approvazione della prima successiva Assemblea dei Soci, che potrà deliberare in piena autonomia sull'integrazione della Commissione.

Spetta alla Commissione Deontologica dirimere le controversie che insorgono tra gli appartenenti all'Associazione e tra questa ed i soci o i candidati soci

Alla Commissione sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali e il verdetto è inappellabile. I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dallo Statuto.

I Soci con l'accettazione dello Statuto si impegnano all'accettazione delle decisioni della Commissione Deontologica.

TITOLO XII - Provvedimenti disciplinari ART. 24

I provvedimenti del Consiglio Esecutivo dell'Associazione rendono operative le decisioni della Commissione Deontologica nei confronti dei soci che mancano ai propri doveri, che assumono atteggiamenti contrari agli scopi dell'Associazione e che turbano l'attività associativa. Sono previsti i seguenti provvedimenti in relazione alla gravità della mancanza o della recidività:

- censura;
- sospensione;
- espulsione.

Le decisioni della Commissione Deontologica sono inappellabili.

TITOLO XIII - Patrimonio e risorse finanziarie

ART. 25

L'Associazione C.O.I.R.A.G. trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei Soci;
- proventi della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
- contributi privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- donazioni o lasciti testamentari;
- entrate derivanti da contratti e convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali, di servizi e produttive connesse con quelle statutarie;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione;
- erogazioni liberali.

E' esclusa qualunque attività di carattere imprenditoriale, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua.

I fondi sono depositati presso l'istituto di Credito stabilito dal Consiglio Esecutivo.

I contributi possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi previsti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

TITOLO XIV - Scioglimento dell'Associazione

ART.26

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Esecutivo in caso di manifesta impossibilità al raggiungimento degli scopi sociali o per altri motivi ritenuti dall'Assemblea dei soci di particolare importanza e gravità.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio verrà devoluto a favore di altre Associazioni operanti in identico od analogo settore o per fini di pubblica utilità.

TITOLO XV - Norme di rinvio

ART. 27

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni.

ART. 28

Il presente statuto entra in vigore l' 1.01.2020 con l'integrazione di cui al punto 5.2 votata a maggioranza assoluta in Assemblea il 06.06.2020.

ART.29 Norma transitoria

Per i primi tre anni di entrata in vigore del presente statuto tutte le cariche elettive sono efficaci in prorogatio della loro nomina